



**Ferruccio Maradei**

(assegnista di ricerca in Storia del Diritto nell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia)

*De Albanensium seu Græcorum peculiari cura habenda.*  
**La condizione religiosa dei fedeli italo-albanesi nella Calabria  
post-tridentina. Profili storico-giuridici \***

*De Albanensium seu Græcorum peculiari cura habenda.*  
*The religious condition of the Italo-Albanians in Calabria*  
*during the post-Tridentine age. Historical and legal outlines*

**ABSTRACT:** The invasion of Albania by the Turks in 1478 forced many Albanians to emigrate in the Kingdom of Naples and, in particular, in the Calabrian provinces. These Albanian refugees continued to speak their language and most of all to profess the Catholic religion, but according to the Byzantine rite. The liturgical and doctrinal diversity of this rite led, over the years, Calabrian bishops and priests following the Roman rite to be wary and suspicious towards these canonical practices. Nevertheless, the Holy See was generally benevolent towards the Italo-Albanian Catholic Church allowing the devotees the free exercise of religious practice, protecting diversity and encouraging the education of clerics, by enacting a series of important measures over the Centuries. This paper aims to focus, from a legal-historical perspective, the events concerning the Byzantine rite in Calabria between the 16<sup>th</sup> and the 18<sup>th</sup> Centuries, through the analysis of the decrees of some diocesan synods and some of the most important papal measures that allowed the Albanians of Calabria (arbëreshë) to resist the attempts of "Latinization" and at the same time to confirm, despite the diversity, their belonging to the Catholic Church.

**SOMMARIO:** 1. Una premessa - 2. Gli albanesi di rito greco nella Calabria post-tridentina fra sospetti di eterodossia e tentativi di latinizzazione: le disposizioni di alcuni sinodi diocesani - 3. I Pontefici di fronte alla 'questione' degli italo-albanesi: dal XVI Secolo alla fondazione del *Collegio Corsini*.

## 1 - Una premessa

Nel 1468 Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero albanese protagonista di una strenua difesa militare a tutela del suo popolo contro l'avanzata dei



turchi-ottomani, morì<sup>1</sup>. Questo drammatico accadimento compromise gravemente i destini del Principato d'Albania che - ormai privo del suo abile comandante, riconosciuto ai suoi tempi quale paladino della fede cristiana - si trovò ancor più esposto alla minaccia militare dei turchi i quali premevano ai confini settentrionali del loro Impero. Così, dopo appena dieci anni dalla morte di Scanderbeg, all'esito del drammatico quarto assedio di *Krujë*, occorso nel 1478, e la resa degli ultimi difensori albanesi, il Principato cessò di esistere nel 1481 per essere incorporato nei domini dell'Impero Ottomano, all'epoca sotto la guida del Sultano *Mehemet II*<sup>2</sup>.

La conquista turca dell'Albania fu all'origine del movimento di un popolo che, costretto alla fuga per timore di subire limitazioni alle libertà e - soprattutto - di dover rinunciare alla fede cristiana per abbracciare con la forza la religione musulmana, si diresse innanzitutto verso il Meridione d'Italia, allora parte integrante del Regno di Napoli.

I profughi albanesi si stanziarono progressivamente in svariati territori delle attuali regioni d'Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, ma in gran numero approdarono in Calabria e, segnatamente, nel cosentino. Se l'assedio di *Krujë* fu determinante per l'arrivo di tanti albanesi in Calabria<sup>3</sup>, altri eventi precedenti avevano favorito comunque il trasferimento di profughi nei territori calabresi: un'attenta storiografia ha ampiamente indagato come i rapporti tra albanesi e italiani fossero in

---

\* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Il saggio rielabora in italiano e porta a ulteriore sviluppo i contenuti della relazione tenuta, in lingua inglese, in occasione dello scorso Convegno internazionale organizzato dalla *European Academy of Religion*, che ha avuto luogo presso l'Università degli Studi di Bologna (#EuARe2022 - June 20-23).

<sup>1</sup> In un'ampia bibliografia sul personaggio, limitando lo sguardo alla sola storiografia italiana, si vedano almeno: I.C. FORTINO, E. ÇALI (a cura di), *Giorgio Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura, Atti del Convegno Internazionale (Napoli 1-2 dicembre 2005)*, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Napoli, 2005; A. VACCARO, *Studi storici su Giorgio Castriota Scanderbeg*, Argo, Lecce, 2013.

<sup>2</sup> Sulla conquista turca d'Albania, oltre al datato ma ancora valido studio di A. GEGAJ, *L'Albanie et l'invasion turque au XV<sup>e</sup> siècle*, Paul Geuthner, Paris, 1937, cfr.: J.V.A. FINE, *The late medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest*, The University of Michigan Press, 1987; A. BIAGINI, *Storia dell'Albania*, Bompiani, Milano, 1999. Sulla figura di *Mehemet II* vedi M. CAVINA, *Maometto papa e imperatore*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2018.

<sup>3</sup> Sul punto cfr. F. MASTROBERTI, *Le Colonie Albanesi nel Regno di Napoli tra storia e storiografia*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, 2008 (I), n. 2, p. 242.



realtà piuttosto antichi e sicuramente anteriori a quel drammatico evento<sup>4</sup>. Se si hanno tracce di immigrazioni albanesi nel Meridione d'Italia prima del Quattrocento, è altresì vero che proprio dalla seconda metà di quel secolo - a seguito della caduta della loro patria nelle mani dei turchi - gli albanesi abbandonarono i loro paesi con maggiore frequenza. Il loro arrivo in terra calabrese si consolidò ulteriormente mediante un lento processo di gradualità migrazioni, spesso dettato da contingenze politiche o eventi bellici, che però assunse ritmi costanti nel corso dell'età moderna: le genti d'Albania giunsero sovente in gruppi, spesso organizzati su base

---

<sup>4</sup> Sull'arrivo degli esuli albanesi nel Regno di Napoli cfr. **P.P. RODOTÀ**, *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia osservato dai Greci, monaci basiliani e Albanesi libri tre*, Per Giovanni Generoso Salomoni, In Roma, 1758, III, capp. III-IV, pp. 49-103; **M. SCUTARI**, *Notizie storiche sull'origine e stabilimento degli albanesi nel Regno delle Due Sicilie, sulla loro indole, linguaggio e rito*, Nella Tipografia di Basilicata, Potenza, 1825; **G. SCHIRÒ**, *Memorie storiche sugli albanesi*, Palermo, 1834-1836; **T. MORELLI**, *Cenni storici sulla venuta degli Albanesi nel Regno delle Due Sicilie*, Nella tipografia di Giuseppe Migliaccio, Cosenza, 1841; **A. MASCI**, *Discorso sull'origine, i costumi e lo stato attuale degli Albanesi del Regno di Napoli*, Stabilimento tipografico Gaetano Nobile, Napoli, 1847; **C. CANTÙ**, *Storia degli italiani - Albanesi d'Italia*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1876, vol. VIII; **G. DE RADA**, *Sulle vicende degli Albanesi in Italia*, Catanzaro, 1893; **O. DITO**, *La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal Secolo V alla seconda metà del Secolo XVI. Nuovo contributo per la storia della quistione meridionale*, L. Cappelli, Rocca S. Casciano, 1916, p. 242 (ristampa anastatica Walter Brenner Editore, Cosenza, 1979); **D. ZANGARI**, *Le colonie italo-albanesi della Calabria. Storia e demografia. Secoli XV-XIX*, Casella, Napoli, 1940; **A. SERRA**, *I profughi d'Albania verso l'Italia ospitale. Ricerche storiche sulle migrazioni albanesi in Italia nei secoli XIV-XVIII*, Stabilimento D'Arte Grafica Eduardo Patitucci, Castrovillari, 1947; **P. BARTI**, *Fasi e modi dell'immigrazione albanese in Italia*, in *Rivista Storica del Mezzogiorno*, 1979 (XIV), pp. 197-212; **C. FILICE**, *Gjtonia. Origine e sviluppi degli insediamenti albanesi in Calabria*, Frama Sud, Chiaravalle Centrale, 1983; **V. GIURA**, *Storia di minoranze: Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di Napoli*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984; **P. DE LEO**, *Mobilità etnica tra le sponde dell'Adriatico in età medievale. I primi insediamenti in Calabria*, in C. ROTELLI (a cura di), *Gli Albanesi in Calabria (secoli XV-XVIII)*, Orizzonti meridionali, Cosenza, 1988, pp. 13-42; **V. PERI**, *Presenza storica ed identità culturale degli Arbëreshë*, in P. DE LEO (a cura di), *Minoranze etniche in Calabria e Basilicata*, Di Mauro, Cava de' Tirreni, 1988, pp. 107-136; M. BOLOGNARI (a cura di), *La diaspora nella diaspora. Viaggio alla ricerca degli Arbëreshë*, ETS, Pisa, 1989; **I. MAZZIOTTI**, *Immigrazioni albanesi in Calabria nel XV secolo e la colonia di San Demetrio Corone (1471-1815)*, Il Coscile, Castrovillari, 2004; **C. KOROLEVSKIJ**, *L'Eparchia di Lungro nel 1921. Relazione e note di viaggio*, Studio introduttivo ed edizione con appendice di documenti editi e inediti a cura di S. PARENTI, Università della Calabria, Rende, 2011, pp. 36-37; **G. CIMBALO**, *Il ruolo degli arbëreshë nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra le comunità religiose e lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 17 del 2014, pp. 1-9. Un'efficace ricognizione delle principali ondate migratorie, quantificabili almeno in sette, che portarono gli albanesi a stabilirsi in territorio italiano è in **F. MASTROBERTI**, *Le Colonie Albanesi*, cit., pp. 242-243.



famigliare e in diversi periodi, lungo un arco temporale alquanto vasto che si colloca fra XV e XVIII secolo.

In Calabria, terra lontana dalla capitale del Regno, gli albanesi ebbero modo di stanziarsi e di fondare numerose comunità nell'aspirazione di poter mantenere vive tradizioni, memorie, consuetudini della madrepatria. Se diverse comunità albanesi sorsero *ex novo*, molte altre andarono a ripopolare o accrescere, anche da un punto di vista demografico, piccoli villaggi già esistenti. È il caso di Lungro, antica località poi divenuta - ai primi del Novecento - sede dell'omonima Eparchia, che conobbe un significativo sviluppo demografico proprio tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo in conseguenza del sistematico stanziamento di numerose colonie di albanesi che in quel luogo presero a dimorare<sup>5</sup>.

Gli insediamenti dei profughi albanesi in Calabria sorsero in zone prevalentemente montane, ma anche in luoghi che in precedenza avevano conosciuto l'influenza bizantina<sup>6</sup> oppure, ancora, ove residuava qualche traccia dell'antica presenza dei monaci basiliani<sup>7</sup>.

A ogni modo, giova sottolineare come l'estrazione sociale dei profughi albanesi giunti nel Meridione fu generalmente connotata da una notevole eterogeneità, derivante dal diverso lignaggio familiare o da differenti condizioni economiche. Un fenomeno che di certo continuò a determinare, anche nelle terre di approdo, differenze di classe: i profughi di condizione nobile continuavano, infatti, a godere quasi sempre del loro *status* privilegiato.

Nondimeno, fatte salve le eccezioni appena menzionate, la permanenza degli italo-albanesi pose immediati problemi sia di convivenza con le popolazioni autoctone sia di inserimento in un tessuto socio-economico e religioso in parte dissimile da quello di provenienza.

---

<sup>5</sup> V. D'AVINO, *Cenni storici sulle chiese Arcivescovili, vescovili, e prelatizie (nullius) del Regno delle Due Sicilie*, Dalle Stampe di Ranucci, Napoli, 1848, p. 160.

<sup>6</sup> Sulla presenza del rito greco nella Diocesi di Cassano sin dall'età medievale si veda G. MINASI, *Le Chiese di Calabria dal Quinto al Duodecimo Secolo. Cenni storici*, Stabilimento Tipografico Lanciano e Pinto, Napoli, 1896, pp. 339-340.

<sup>7</sup> Gli albanesi trovarono dimora prevalentemente, nel cosentino, in diverse località della Presila e nella Calabria centro-settentrionale. Più precisamente essi si stanziarono, talvolta fondando casali, nei territori di ben quattro diocesi situate nella Valle del Crati, ossia quelle di Cassano all'Ionio, Rossano, Bisignano e San Marco. Un'accurata ricognizione delle principali località ove nel corso dei secoli si radicò la presenza degli italo-albanesi è stata tracciata da F. RUSSO, *Storia della Chiesa in Calabria dalle origini al Concilio di Trento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, II, pp. 550-551.



L'integrazione dei profughi, soprattutto se di estrazione sociale medio-bassa, rappresentò un percorso dall'andamento ondivago, irto e contrassegnato da difficoltà, timidi avanzamenti e reiterate battute d'arresto. Se le politiche del Regno di Napoli non intervennero direttamente a regolare la condizione giuridica di questo popolo, a livello locale tale profilo venne più attentamente disciplinato. In cerca d'integrazione ma senza rinunciare alle proprie tradizioni, gli albanesi di Calabria cercarono spesso di affidarsi alla protezione dei vari signori feudali, ma anche di monaci e abati. Sotto il primo profilo, in particolare, gli esuli (e i loro discendenti) lottarono per l'ottenimento di uno *status* giuridico mediante atti dal diverso tenore come privilegi, statuti e, soprattutto, capitolazioni<sup>8</sup>. Si trattava del riconoscimento di una condizione che veniva 'negoziata' con il feudatario: egli s'impegnava ad assicurare loro il godimento di taluni diritti, a riaffermare antichi privilegi e concessioni o ad estenderli, mentre gli *arbëreshë* garantivano il rispetto di determinate condotte, di assolvere agli obblighi di contribuzione fiscale e una pacifica permanenza nei territori del feudo. Appare quanto mai fondato, in questo senso, sostenere che gran parte della storia della comunità italo-albanese si sia incrociata con quella del potere feudale del *Regnum*: una storia in parte esplorata, soprattutto per la Calabria, ma che di certo meriterebbe una considerazione e un'attenzione maggiori<sup>9</sup>. Il reiterato ricorso allo strumento delle capitolazioni non deve tuttavia far pensare che la minoranza italo-albanese abbia goduto indisturbata di una esistenza pacifica nelle varie comunità d'insediamento. Tutt'altro che rare furono infatti le occasioni di contrasto riguardanti l'inosservanza delle

---

<sup>8</sup> Sull'importanza delle capitolazioni quale fondamentale strumento di regolamentazione dei rapporti fra comunità italo-albanesi e signori feudali: **F. MASTROBERTI**, *Le Colonie Albanesi*, cit., p. 246; **F. RUSSO**, *Prefazione*, in **A. ZAVARRONI**, *Il Collegio Corsini di S. Benedetto Ullano*, Edizioni Brenner, Cosenza, 2001, pp. 9-10. A suo tempo, uno studioso come Zangari aveva individuato nello studio delle capitolazioni un elemento chiave per fondare un nuovo approccio storiografico delle vicende degli italo-albanesi: **D. ZANGARI**, *Le colonie italo-albanesi*, cit., p. 15 ss.

<sup>9</sup> Ha puntualmente evidenziato questo aspetto **F. MASTROBERTI**, *Le colonie albanesi*, cit., p. 246. Con riferimento alle capitolazioni stipulate nell'ambito del Principato di Bisignano, in Provincia di Calabria Citra cfr. **A. BARONE**, **A. SAVAGLIO**, **F. BARONE**, *Albanesi di Calabria. Capitoli, grazie e immunità: il ruolo della Chiesa e la politica dei Principi Sanseverino di Bisignano tra XV e XVI secolo*, Galsibaris, Aciri, 2000. Specifici riferimenti a ulteriori capitolazioni che riguardarono diverse comunità calabresi in relazione agli *arbëreshë* sono in **F. RUSSO**, *Storia della Chiesa*, cit., p. 551 e **A. VACCARO**, *I Greco-Albanesi d'Italia. Regime canonico e consuetudini liturgiche (secoli XIV-XVI)*, Argo, Lecce, 2006, p. 28 ss.



disposizioni di diritto locale, la perpetrazione di abusi fiscali da parte di feudatari e amministratori, nonché uno stato di indigenza che spesso comprometteva la tenuta dell'ordine sociale.

Della situazione di disagio socio-economico in cui diversi albanesi versavano e che, spesso, sconfinava in condotte criminali e, soprattutto, nella commissione di reati contro il patrimonio, ci rendono testimonianza le non poche lagnanze dei sudditi del *Regnum*. Nel 1492, ad esempio, gli abitanti del casale di Acri, nel cosentino, rivolsero una supplica al sovrano dell'epoca, Ferrante d'Aragona, lamentando frequenti incursioni da parte degli abitanti italo-albanesi delle località vicine accusati di commettere "furti et delicti"<sup>10</sup>, nonché devastazioni di proprietà terriere.

Una certa marginalizzazione sociale degli italo-albanesi, che spesso conduceva alcuni di essi a deragliare verso la criminalità, si può agevolmente scorgere anche nella richiesta avanzata dai cittadini di Cosenza al re Ferdinando III nel 1508:

"perché li Albanesi, Greci & Schiavoni quali habitano per li burghi, Casali, & lochi aperti del regno fanno multi furti et arrobi V.S.I. preveda, che tutti intrino ad habitare dentro le terre murate, et per nullo tempo possano habitare fora da esse"<sup>11</sup>.

Nonostante, dunque, la sussistenza di simili difficoltà d'integrazione sociale, il patimento di pregiudizi e la lontananza dalla madrepatria, la comunità italo-albanese ebbe la capacità di mantenersi compatta e piuttosto unita nel corso dei secoli. Una circostanza, questa, che venne favorita da taluni peculiari elementi quali, innanzitutto, una forte idea comunitaria che contribuì alla sopravvivenza di antiche tradizioni popolari nonostante l'abbandono della terra natia. Un decisivo e ulteriore fattore di aggregazione fu poi la lingua, l'albanese antico, il cui uso non venne quasi mai abbandonato dagli italo-albanesi; una lingua, che, oltre ad avere rappresentato un vero e proprio collante, ha contraddistinto fino ai nostri giorni la storia delle comunità *arbëreshë* di Calabria<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> F. CAPALBO, *Di alcune colonie albanesi nella Calabria Citra*, in *Archivio Storico Calabrese*, 1917 (V), p. 281.

<sup>11</sup> *Privilegii et capitoli della Città de Cosenza et Soi Casali concessi dalli Serenissimi Re de questo Regno de Napoli confirmati et di nuovo concessi per la Maiestà Cesarea et per la Serenissima Maiestà de Re Philippo Nuostro Signore*, apud Mactiam Cancrum, Neapoli, 1557, f. 84v.

<sup>12</sup> Sulla rilevanza della lingua quale fondamentale elemento aggregativo cfr. A. SCURA, *Gli Albanesi in Italia e i loro canti tradizionali*, F. Tocci, New York, 1912, *passim*.



Accanto a questi due fattori, un terzo elemento, probabilmente il più qualificante, fu quello religioso: sin dal loro arrivo gli esuli continuarono a professare la religione cattolica, ma seguendo il tradizionale rito greco-bizantino praticato soprattutto nei territori dell'Albania meridionale, dei quali molti di essi erano originari.

La consapevolezza di una diversa e particolare identità religiosa - pur nell'unità del cattolicesimo - portò gli albanesi a lottare tenacemente, non senza tensioni, per mantenere viva nella Chiesa la dialettica della diversità, rivendicando legittimamente un diverso rito nella sostanziale unità di fede.

Da una prospettiva storico-giuridica, occorre osservare come il culto cattolico praticato dagli albanesi secondo il rito greco-bizantino venne dapprima generalmente tollerato. Alla fine del Quattrocento riecheggiavano ancora gli effetti delle disposizioni sancite in occasione del Concilio di Firenze (1438-1439), che aveva in generale promosso un dialogo tra Occidente e Oriente cristiano, soffermandosi quindi a disciplinare i vari riti facenti parte della Chiesa cattolica<sup>13</sup>. Fu in particolare la bolla *Laetentur Coeli*<sup>14</sup>, emanata da Papa Eugenio IV il 6 luglio 1439, a stabilire - seppure non in via definitiva - l'unione con i greci mediante la definizione di alcuni aspetti di cruciale importanza liturgica e dottrinale quali la riaffermazione teologica del Purgatorio, la conferma del *filioque* e, soprattutto, del primato del romano Pontefice<sup>15</sup>. L'istanza di unione che aveva dominato il Concilio fiorentino venne in gran parte mantenuta viva ancora agli inizi del Cinquecento grazie ad alcuni specifici provvedimenti papali tra cui, innanzitutto, il breve di Leone X *Accepimus nuper* del 18 maggio 1521, le cui previsioni vennero in seguito riconfermate

---

<sup>13</sup> Per un approfondimento sui caratteri e sugli esiti di tale importante Concilio si veda l'accurato studio di J. GILL, *The Council of Florence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1959.

<sup>14</sup> Una traduzione in lingua italiana della bolla è in G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, H. JEDIN (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edizione bilingue, Centro editoriale dehoniano, Bologna, 2013, pp. 523-528.

<sup>15</sup> Su quest'ultimo profilo, il decreto letteralmente recitava: "Item diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur" (cfr. A. TOMASSETTI, *Bullarium Romanum*, V, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum, 1860, p. 41).



da successivi pontefici, tra cui Paolo III<sup>16</sup>. In particolare, con il breve *Accepimus nuper* il Pontefice, dopo aver ricordato i meriti e l'impegno del predecessore - Eugenio IV - nella promozione di un'atmosfera di unità fra cattolici di diverso rito, denunciava, nondimeno, non pochi abusi che nel frattempo si erano verificati, specialmente a livello locale, proprio a danno dei fedeli di rito greco-bizantino<sup>17</sup>. Bersagli della disposizione di Leone X erano, innanzitutto, gli ordinari di rito latino, accusati di turbare l'esercizio del culto ai cattolici di rito greco: "[...] tamen Ordinarii Locorum Latini, ipsam nationem super dictis Ritibus et observantiis, in locis, ubi praesertim Graeci morantur, quotidie molestant, perturbant, et inquietant"<sup>18</sup>.

La disposizione passava quindi a indicare esplicitamente, vietandole, talune condotte abusive praticate dagli ordinari latini a danno dei fedeli 'greco-albanesi', come la prassi di celebrare la messa in latino su altari consacrati per il rito greco o, ancora, di somministrare per una seconda volta il battesimo secondo la tradizione latina ai bambini che già avevano ricevuto questo sacramento *juxta ritum Graecum*<sup>19</sup>. Da qui la necessità di approntare un regime protettivo per i fedeli 'greci' ai quali, in ossequio alle loro tradizioni, veniva concesso di professare liberamente la loro fede e di celebrare i sacramenti secondo il proprio rito all'interno delle diocesi soggette alla giurisdizione di un Vescovo latino. Particolari tutele erano, quindi, disposte per i sacerdoti di rito greco, che potevano continuare a portare la caratteristica barba, contrarre matrimonio<sup>20</sup>,

---

<sup>16</sup> Sui provvedimenti adottati in materia da questo Pontefice cfr. *infra* § 3.

<sup>17</sup> Sull'impatto di questo breve nella storia della Chiesa cattolica di rito greco-albanese cfr. l'approfondita indagine di **S.L. VARNALIDIS**, *Le implicazioni del breve Accepimus nuper di Papa Leone X (18.5.1521) e del breve Romanus Pontifex di Papa Pio IV (16.2.1564) nella vita religiosa dei Greci e degli Albanesi dell'Italia meridionale*, in *Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico-patristica*, 1981 (XIII), pp. 359-382. Ha altresì sottolineato l'importanza di questo atto pontificio **E.F. FORTINO**, *La chiesa bizantina albanese in Calabria. Tensioni e comunione*, Bios, Cosenza, 1994, pp. 13-14.

<sup>18</sup> Per il testo del breve in oggetto si è fatto riferimento alla trascrizione contenuta in **M. HARASIEWICZ**, *Annales Ecclesiae Ruthenae*, Typis instituti Rutheni Stauropigiani, Leopoli, 1862, p. 86.

<sup>19</sup> **M. HARASIEWICZ**, *Annales*, cit., p. 86.

<sup>20</sup> In quest'ottica, una particolare protezione era concessa alle vedove dei sacerdoti di rito greco: "Nec non Viduae Presbyterorum vel Clericorum Graecorum in castitate, juxta ritum Graecum viventes, eisdem immunitatibus, exemptionibus, Privilegiis, quibus viventibus eorum viris Presbyteris seu Clericis gaudere poterant, gaudeant, et fruuntur, paribus motu et scientia et potestate concedimus, decernimus, declaramus" (**M. HARASIEWICZ**, *Annales*, cit., p. 89).



utilizzare il pane fermentato nella celebrazione dell'eucaristia. In continuità con le disposizioni del Concilio fiorentino, il breve di Leone X favoriva un più ordinato rapporto fra i cattolici professanti rispettivamente i due riti e, perciò, proibiva ai vescovi di rito latino di ordinare sacerdoti greci e viceversa, imponendo, inoltre, che nelle diocesi ove vi fossero stati fedeli di rito greco si procedesse all'elezione di un vicario generale competente "circa negotia et causas dictorum Graecorum"<sup>21</sup>.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal breve era sanzionata piuttosto severamente:

"Ac ita per Archiepiscopos, Episcopos at alios Praelatos et Presbyteros et Clericos Latinos pro dictis et quibuscumque aliis, eis videlicet Praelatis et sub majoribus vel suspensionibus a Divinis, aliis vero inferioribus sub Excommunicationis Latae Sententiae, privationis Beneficiorum Ecclesiasticorum, quae obtinent, ac perpetuae inhabilitatis ad alia in posterum obtinendum ipso facto per quemlibet contrafacientem incurrendis poenis praecipientes mandamus, quatenus praesentes Litaras ac omnia in ei contenta inviolabiliter observent"<sup>22</sup>.

Le previsioni del breve di Leone X orientarono le politiche della Chiesa sui fedeli cattolici di rito greco almeno fino al Concilio di Trento (1545-1563), quando si sancì la sottoposizione dei fedeli albanesi alle giurisdizioni latine<sup>23</sup>. Da quel momento l'iniziale clima di tendenziale tolleranza e di convivenza fra i cattolici appartenenti ai due riti iniziò a diradarsi fino a sfociare, talvolta, in conflitti financo aspri, soprattutto a livello locale. In questo progressivo cambio di paradigma ebbero un ruolo certamente significativo le autorità vescovili che, desiderose di applicare con zelo le nuove disposizioni tridentine e di dar vita a quella rinascita del cattolicesimo tanto auspicata, continuarono a valorizzare maggiormente il rito latino, certamente più diffuso.

Volendo sintetizzare una vicenda dai molteplici risvolti, si può affermare come all'indomani del Concilio di Trento emerse a grandi linee una duplice e, se si vuole, opposta tendenza nei confronti della Chiesa italo-albanese: da un lato, la generale benevolenza mostrata dai vari

---

<sup>21</sup> M. HARASIEWICZ, *Annales*, cit., p. 88.

<sup>22</sup> M. HARASIEWICZ, *Annales*, cit., p. 89.

<sup>23</sup> Cfr. in proposito V. PERI, *La Congregazione dei Greci (1573) e i suoi primi documenti*, in *Studia Gratiana, Collectanea Stephan Kuttner*, III, A. STICKLER, I. FORCHIELLI, Institutum Gratianum, Bologna, 1967, p. 213; A. VACCARO, *I Greco-Albanesi*, cit., pp. 43-44.



pontefici, che nel corso del tempo continuarono a prodigarsi affinché fosse consentito il libero esercizio del culto, tutelata la diversità del rito greco-bizantino e soprattutto favorita la formazione dei chierici; dall'altro, la diffidenza espressa a livello diocesano da taluni vescovi latini che, talvolta, sospettarono di eterodossia gli albanesi di rito greco, sorvegliandone in modo stringente le prassi liturgiche e mettendo anche in atto varie strategie di 'latinizzazione'. Anche nella Calabria post-tridentina, non pochi vescovi latini iniziarono a guardare con una certa circospezione il rito greco-bizantino professato dagli italo-albanesi. Ad alimentare questa difficile atmosfera fu, come detto, l'incomprensione verso una tradizione liturgica che, a più tratti, si mostrava tanto differente da quella latina da far sorgere addirittura sospetti di eresia in un momento storico in cui la Chiesa di Roma tentava di risollevarsi dall'insanabile frattura generata dalla Riforma luterana e dalle molteplici lacerazioni cagionate dai vari movimenti ereticali fino ad allora comparsi in Europa. A ciò si aggiungeva anche l'utilizzo di una lingua, l'albanese antico, che - sconosciuta ai fedeli di rito latino - aumentava di certo il rischio di fraintendimenti e malintesi.

I sospetti sugli italo-albanesi emergono con una buona evidenza qualora ci si accosti allo studio delle disposizioni dei sinodi provinciali.

## 2 - Gli albanesi di rito greco nella Calabria post-tridentina fra sospetti di eterodossia e tentativi di latinizzazione: le disposizioni di alcuni sinodi diocesani

All'indomani del Concilio di Trento, nel Meridione d'Italia molti vescovi si preoccuparono di regolare, fra le altre cose, la 'questione degli italo-albanesi'<sup>24</sup>. In generale, lo strumento dei sinodi fu certamente decisivo nel consentire una solida e adeguata recezione delle disposizioni conciliari a livello diocesano<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> In generale, sul fondamentale ruolo giocato dai vescovi in età post-tridentina e nel corso di tutta l'età moderna cfr. C. DONATI, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'Antico Regime*, in M. ROSA (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 321-389.

<sup>25</sup> Sul punto cfr. l'accurato studio di A. BORROMEIO, *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in C. MOZZARELLI, D. ZARDIN (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma, 1997, p. 50 ss.; nonché le puntuali osservazioni di G.B. VARNIER, *Prefazione*, in AA. VV., *I sinodi postridentini della provincia ecclesiastica di Genova*, II, *Studi e Indici*, s.n., Genova, 1997, pp. XI-XII. Sull'importanza delle fonti sinodali nel processo di recezione e di assimilazione delle



Tra i primi e più importanti sinodi che ebbero luogo nelle diocesi del Regno di Napoli occorre sicuramente menzionare quello tenutosi a Benevento nel 1567, di particolare rilevanza non solo per la prossimità temporale con il Concilio tridentino, ma anche per la scelta di dedicare un'articolata disciplina alla minoranza d'origine albanese stabilitasi nei territori di quella diocesi. Un sinodo, questo, che proprio per tali ragioni ispirò, nelle sue previsioni normative e pastorali, ulteriori e successive disposizioni sinodali, che furono adottate, come si dirà, anche in alcune diocesi calabresi.

Nel sinodo beneventano, presieduto dal cardinale Giacomo Savelli<sup>26</sup>, a quel tempo titolare della cattedra arcivescovile di Benevento, la questione degli 'italo-greci' occupava un'intera sezione, non a caso intitolata "De reformatione Græcorum, eorumque erroribus tollendis" e articolata in ben sette capi<sup>27</sup>.

Dopo aver rilevato la presenza all'interno della diocesi di non pochi fedeli di rito greco - "vulgo Albanenses appellati"<sup>28</sup> - il sinodo si apriva muovendo pesanti critiche alle tradizioni liturgiche praticate da quella comunità, considerate alla stregua di superstizioni<sup>29</sup>. Così, agli italo-albanesi veniva imputato di non credere nel Purgatorio e nella sua funzione di purificazione delle anime; di mettere in dubbio la potestà papale, nonché di menzionare, erroneamente, nella celebrazione della messa greca il Patriarca di Costantinopoli anziché il Sommo Pontefice; e ancora di riesumare i cadaveri per praticarne la cremazione. Analoghe censure colpivano alcune tradizioni riguardanti la somministrazione del sacramento dell'eucaristia agli infanti subito dopo il battesimo<sup>30</sup>; l'utilizzo

---

disposizioni tridentine a livello locale, con specifico riguardo alla Calabria, cfr. **M. MARIOTTI**, *Concili e sinodi diocesani posttridentini in Calabria*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1967 (XXI), n. 2, pp. 461-481; 1973 (XXVII), n. 1, pp. 130-169.

<sup>26</sup> Sulla figura del Savelli - Vescovo, amministratore apostolico presso diverse diocesi italiane e, infine, cardinale dal 1577 - vedi **I. FOSI**, voce *Savelli, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2017, vol. XC.

<sup>27</sup> *Decreta edita in provinciali synodo beneventana Anno Domini MDLXVII Illustrissimo et Reverendissimo Domino Iacobo Sabello*, Apud heredes Antonij Bladij Impressores Camerales, Romae, 1567, p. 23.

<sup>28</sup> *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. I, p. 23.

<sup>29</sup> "Quoniam vero in nonnullis Provinciae huius diocesibus Graeci quidam vulgo Albanenses appellati commorantur, qui nulla fere Christianae religionis, et sacramentorum ritus vestigia, nec veterum Graecorum, nel Latinorum retinet, sed susi quibusdam superstitiosis ritibus utuntur et in diversas haereticas, nefariasque opiniones prolabantur [...]" (cfr. *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. I, p. 23).

<sup>30</sup> Per un approfondito studio in chiave storica su tale profilo vedi **C. VASIL'**, *La*



del pane fermentato per la comunione; la scarsa amministrazione della estrema unzione ai moribondi; la mancata pratica delle indulgenze e, infine, la non corretta osservanza della dottrina del *filioque*: “Cum vero Graecorum ipsorum neminem fere esse audiamus, qui adhuc pertinaciter non credat, et teneat Spiritum sanctum ex Patre solum procedere, quod in concilio Lugdunensi, et Florentino damnatum fuit”<sup>31</sup>.

Era, altresì, avvertito come particolarmente grave il problema delle ordinazioni di molti chierici di rito greco che, per ricevere l'ordine sacro, si recavano in Oriente<sup>32</sup>. In questi casi il sinodo se da un lato decise di tollerare, sanandole, le ordinazioni ricevute in Oriente fino a quel momento, dall'altro ne stabilì per il futuro l'esclusiva competenza in capo ai vescovi cattolici latini delle diocesi di appartenenza:

“Cumque de sacerdotum Graecorum tam inferiorum quam eorum, qui Episcopi esse ab ipsis dicuntur, ordinibus nihil certi sciatur, an eos susceperint, vel quo ritu; cumque in has Italiae partes a Pseudopatriarcha Constantinopolitano mittantur, quem certum est esse schismaticum, et a schismaticis ordinatum; optat haec provincialis Synodus a Metropolitano hanc rem Sanct. D. M. considerandam, et Sanctitatis suae iudicio providendam, propositum iri: et qui hactenus ab eodem Pseudopatriarcha ordinati reperiuntur, et si fortasse tolerandi sint, non aliter tamen quam si Sanctitati suae ita visum fuerit, tolerantur. In posterum vero non ordinentur nisi a Catholicis Episcopis, in quorum diocesis habitant: et iuxta Romanae Ecclesiae ritum, septem illis ordines, statutis ab Ecclesia temporibus, conferantur”<sup>33</sup>.

Al fine di ovviare alle situazioni di commistione riguardanti le celebrazioni eucaristiche - con i due riti che venivano spesso esercitati sia nelle chiese latine che in quelle 'greche' - venne ordinato che ciascuna chiesa praticasse il proprio rito distintamente<sup>34</sup>.

Anche in questo senso, il sinodo, in realtà, tentava di limitare prassi liturgiche e tradizioni rituali degli *arbëreschë*. Da qui la necessità di

---

comunione eucaristica dei bambini nelle Chiese orientali, in *La Civiltà Cattolica*, 2003 (IV), quaderno 3683, pp. 444-456.

<sup>31</sup> *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. VI, p. 29.

<sup>32</sup> Più in generale, sul punto, cfr. C. KOROLEVSKIJ, *L'Eparchia di Lungro*, cit., pp. 42-44; A. VACCARO, *Identità religiosa e questione disciplinare delle comunità di rito bizantino nell'Italia meridionale (secc. XV-XVI)*, in AA. VV., *Valdismo mediterraneo tra centro e periferia: sulla storia moderna dei Valdesi di Calabria*, Viva Liber edizioni, Salerno, 2012, pp. 147-150.

<sup>33</sup> *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. IV, p. 28.

<sup>34</sup> *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. III, p. 27.



imporre una certa vigilanza sulla somministrazione dei sacramenti ai fedeli albanesi, un maggior rigore nell'osservanza delle feste latine<sup>35</sup> e un più stringente rispetto di alcuni profili dottrinali considerati della massima importanza come la corretta definizione del *filioque* e dei profili teologici del Purgatorio.

Molte delle disposizioni approntate da questo sinodo colpivano, come si vede, una serie di prassi liturgiche che di fatto erano perfettamente in linea con la religione cattolica, ma che tuttavia stentavano a essere comprese dalla prospettiva di chi conosceva e praticava esclusivamente il rito latino.

A ogni modo, sulla scia del sinodo beneventano si mossero diverse altre diocesi meridionali tra cui, in Calabria, quella di Rossano. Nel sinodo indetto nel 1574 dall'Arcivescovo Lancillotto Lancillotti vennero dedicate diverse norme agli italo-albanesi<sup>36</sup>. In apertura del titolo "De Albanensium, seu Graecorum peculiari cura habenda" erano, non a caso, ribadite le disposizioni restrittive già sancite a Benevento, alle quali l'arcidiocesi rossanese rimandava<sup>37</sup>.

Riaffermata con vigore la giurisdizione *in spiritualibus* dell'Arcivescovo di Rossano sugli italo-albanesi dimoranti nel territorio della diocesi, il sinodo denunciava, innanzitutto, la prassi di somministrare la comunione ai fanciulli, contravvenendo con ciò a quanto stabilito dal Concilio di Trento, che aveva indicato nel conseguimento dell'età della ragione il momento opportuno per l'eucaristia:

"in primis, cum parvuli usus rationis carentes nulla necessitate teneantur, ut sacra sumant Eucharistiam, caveant omnino tam clerici,

---

<sup>35</sup> Non a caso il sinodo lamentava l'inosservanza da parte degli italo-albanesi di rito greco di alcune delle principali festività latine come quella dei SS. Apostoli e, più in generale, la ricorrenza dei Santi: cfr. *Decreta edita in provinciali synodo beneventana*, cit., cap. III, p. 27.

<sup>36</sup> Gli atti del sinodo rossanese, tenutosi nel 1574, vennero editi qualche tempo dopo, a Roma, nel 1579. Sulla figura e sulla condotta episcopale del Lancillotti cfr. **F. RUSSO**, *Cronotassi dei Vescovi di Rossano*, Guido, Rossano, 1989, pp. 128-130.

<sup>37</sup> "Cum igitur in hac nostra diocesi Graeci quidam Albanenses vulgo nuncupati, nostrae iurisdictioni in spiritualibus subiaceant, qui cum sanctorum Patrum Graeco ritu degeneraverint, Ecclesiae etiam Catholicae Romanae observationes ignorant, eorum saluti consulere volentes, iuxta Beneventanae synodi sub Illustrissimo et Reverendissimo D. Cardinali Sabello, Archiepiscopo Beneventano celebratae fructuosa et salutaria decreta, quae Graecos etiam nostros amplecti volumus, ea quae sequuntur ab eisdem in perpetuum observari mandamus" (*Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi quam Reverendissimus P. D. Lancilotus Archiepiscopus habuit Anno Domini MDLXXIII*, Apud Haeredes Antonij Bladij Impressores Camerales, Romae, 1579, p. 5).



quam layci, ne eam ullo unquam tempore infantibus impartiantur, antequam ad annos pervenerint discretionis”<sup>38</sup>.

In realtà, più che di una condotta deviante si trattava di una vera e propria peculiarità del rito greco che trovava fondamento nell’idea di somministrare questo sacramento a tutti i battezzati, a prescindere dall’età<sup>39</sup>. Nondimeno, il sinodo non esitava a mostrare preoccupazione per una prassi vista con notevole sospetto e assai mal tollerata.

Analoghi allarmi destavano l’utilizzo del pane fermentato anziché di quello azzimo<sup>40</sup> e lo scarso impiego del crisma nell’amministrazione del battesimo, della cresima e dell’unzione degli infermi<sup>41</sup>. Al pari del sinodo beneventano, anche in quello rossanese si raccomandava un più stretto ossequio delle festività ordinate dalla Chiesa Cattolica<sup>42</sup>.

In generale, si insisteva nel qualificare il rito professato dagli italo-albanesi ‘superstizioso’ e viziato da molti ‘errori’: da qui il monito lanciato ai cattolici latini di ricondurre i fedeli di rito greco “ad puram religionem”<sup>43</sup>.

Come si vede, il clima emergente dagli orientamenti e dalle norme sinodali risultava di certo non favorevole agli italo-albanesi che, *sub specie religionis*, venivano sottoposti a una serrata vigilanza. Non a caso, qualche tempo dopo, nel 1595, non furono dissimili le disposizioni emerse dal successivo sinodo rossanese indetto dall’Arcivescovo Lucio Sanseverino<sup>44</sup>.

Le preoccupazioni sin qui emerse da parte del clero latino a livello diocesano continuarono anche in altre province ecclesiastiche calabresi.

---

<sup>38</sup> *Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi*, cit., p. 5.

<sup>39</sup> Sulle radici teologiche e i caratteri dell’eucaristia nel cattolicesimo di rito greco-bizantino cfr. **A. VACCARO**, *I Greco-Albanesi*, cit., pp. 63-68.

<sup>40</sup> *Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi*, cit., p. 6.

<sup>41</sup> “Cavendum insuper erit, ne quisquam sacramentum confirmationis ab alio, quam a nobis, vel successoribus nostris recipere audeat, cum nullus alius sacramenti huius praeter Episcopum sit minister ordinarius. Chrismate, ac oleis tum Catechumenorum, tum infirmorum non alijs utantur in Baptismi, ac Extremae unctionis administratione...” (*Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi*, cit., p. 6).

<sup>42</sup> *Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi*, cit., p. 7.

<sup>43</sup> *Constitutiones editae in synodo diocesana rossanensi*, cit., p. 7.

<sup>44</sup> Sulle disposizioni dedicate al rito greco da questo sinodo che, anche in tale caso, erano collocate in un apposito capitolo sotto la rubrica “De Albanensium seu Graecorum cura habenda”, cfr. **D. ZANGARI**, *Le Colonie Albanesi*, cit., p. 104; **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano al Jonio*, Tipografia Laurenziana, Napoli, 1967, II, p. 86. Per un documentato profilo biografico dell’Arcivescovo Lucio Sanseverino vedi **F. RUSSO**, *Cronotassi*, cit., pp. 134-136.



Nel sinodo tenutosi nel 1579 a Cosenza erano, ad esempio, contenute disposizioni atte a rilevare e quindi a 'correggere' i presunti errori dei fedeli di rito greco<sup>45</sup>. In apertura dell'apposito titolo "*De Reformatione Graecorum, eorumque erroribus tollendis*", discusso e approvato nella seconda sessione del sinodo<sup>46</sup>, era evidenziata la necessità di intervenire, anche a mezzo di frequenti visite apostoliche, per vigilare sul rito praticato dagli italo-albanesi: allo svolgimento di questo compito erano altresì vivamente esortati i vescovi suffraganei<sup>47</sup>. Anche in questo caso, sul piano dottrinale e teologico, era chiaramente riaffermata la corretta osservanza della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio congiuntamente: da qui la condanna verso coloro che persistevano nell'ignoranza di tale assunto con il conseguente ammonimento di procedere *severe* nei confronti dei contravventori<sup>48</sup>.

Come già visto in precedenza, anche nel sinodo cosentino era alquanto netta la premura di ribadire - alla luce dei Concili di Firenze e di Trento - l'importanza del Purgatorio:

"Eos Purgatorij veritatem iuxta orthodoxam fidem, et Ecclesiae Catholicae doctrinam, ac decreta oecumenicorum generalium Conciliorum Florentini et Tridentini frequenter doceant, et a Parochis, alijq; verbi Dei concionatoribus sufficienter doceri faciant"<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> L'importanza di questo sinodo, celebrato durante l'episcopato di Fantino Petrigiani, Arcivescovo di Cosenza dal 1577 al 1585, è stata evidenziata da **M. MARIOTTI**, *I concili provinciali e i sinodi diocesani cosentini attraverso le relazioni degli Arcivescovi per le visite "ad limina apostolorum"*, in **AA. VV.**, *L'episcopato di mons. Roberto Nogara (1935-1940): un progetto pastorale tra continuità e novità*, Atti del Convegno storico del Centro culturale "Osservatorio cristiano" dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano (Cosenza, 3-4 gennaio 1986), Marra Editore, Cosenza, 1988, p. 35. Sulla figura di Petrigiani, che fu anche nunzio apostolico in Spagna e nel Regno di Napoli, cfr. **F.M. RENAZZI**, *Notizie storiche degli antichi Vicedomini del Patriarcato Lateranense e de' moderni prefetti del Sagro Palazzo Apostolico ovvero Maggiordomi Pontifici*, s.n., Roma, 1797, pp. 93-95; **F. RUSSO**, *Storia della Arcidiocesi di Cosenza*, Rinascita Artistica, Napoli, 1958, pp. 479-484.

<sup>46</sup> La seconda sessione del sinodo si celebrò il 12 maggio 1579: cfr. *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina sub Reverendissimo Domino D. Fantino Petrigiano Dei et Apostolicæ sedis gratia Archiepiscopo Consentinae Anno Domini MDLXXIX*, Apud Franciscum Zanettum, Romæ, 1580, p. 26.

<sup>47</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 48.

<sup>48</sup> "Inter caetera diligenter exquirant, an aliqui sint qui a veritate et a Catholica fide deviantes Spiritum Sanctum a Patre tantum procedere pertinaciter credant, eosque doceant processionem Spiritus Sancti a Patre & Filio: & in illos qui hoc errore persistere videantur, severe procedant" (*Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 49).

<sup>49</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 49.



Ancora una volta si stabiliva di vigilare affinché i fedeli di rito greco rispettassero il primato della Chiesa cattolica e, soprattutto, riconoscessero il Pontefice quale vicario di Cristo e successore di Pietro<sup>50</sup>; mentre non pochi dubbi erano ancora espressi circa il modo di somministrare alcuni sacramenti come il battesimo e la cresima unitamente all'eucaristia: una tradizione liturgica tipica del rito greco, ma mal vista in un'ottica - come quella espressa dal sinodo - di 'latinizzazione' dei fedeli. Puntuali istruzioni riguardavano, altresì, il corretto impiego del crisma nei sacramenti della confermazione, dell'estrema unzione e naturalmente del battesimo<sup>51</sup> mentre, sempre in materia sacramentale, era riaffermato l'obbligo di accostarsi alla comunione soltanto dopo aver correttamente ricevuto la remissione dei peccati mediante penitenza.

Con riferimento al matrimonio era severamente proibito ogni legame "inter coniunctas personas"<sup>52</sup> ma anche raccomandata prudenza nei festeggiamenti successivi alla celebrazione, così come vietata qualsiasi usanza ritenuta 'superstiziosa'<sup>53</sup>.

Diverse raccomandazioni erano quindi rivolte direttamente ai sacerdoti greci perché fossero più zelanti nella pratica delle indulgenze e nell'adempimento di una corretta attività pastorale verso i fedeli: non a caso era demandato ai vescovi il compito di vigilare sulla perfetta osservanza di queste disposizioni<sup>54</sup>. Agli stessi sacerdoti italo-albanesi non erano poi risparmiate indicazioni di natura schiettamente formale, come la cura e la manutenzione delle Chiese, oppure il giusto decoro nel vestire.

Nella Calabria post-tridentina, anche la diocesi di Cassano, ove pure vi era una cospicua presenza di casali popolati da italo-albanesi, risultò particolarmente attiva nel tentativo di regolare il rito greco-bizantino<sup>55</sup>. È noto come sin dalla fine del Cinquecento anche in quella diocesi le tradizioni liturgiche osservate dagli albanesi di Calabria fossero

---

<sup>50</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 49.

<sup>51</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 50. Ad esempio, nella somministrazione del battesimo l'olio sacro - una volta consacrato rigorosamente dal Vescovo - doveva essere cosparso non in fronte "sed in vertice capitis".

<sup>52</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 52.

<sup>53</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 53.

<sup>54</sup> *Constitutiones et decreta condita in Provinciali synodo consentina*, cit., p. 50.

<sup>55</sup> Si è al corrente di come, ad esempio, allo scadere del Seicento fossero assai numerose le comunità italo-albanesi in quel territorio: "La Diocesi di Cassano contiene 36 luoghi, fra Città, Terre, Castelli, et otto Casali d'Albanesi; dove con Rito Greco i Sacerdoti Greci Coniugati celebrano Messa, et amministrano i Sacramenti" (A. MARADEI, *Lettera cronologica de' Vescovi di Cassano*, s.n., 1692, p. 5).



oggetto di reiterati tentativi di conversione al rito latino con l'avvicendamento di provvedimenti e di disposizioni piuttosto restrittive<sup>56</sup>. Nel sinodo del 1591, svoltosi durante l'episcopato di Owen Lewis<sup>57</sup> - Vescovo di origine gallese, altrimenti noto come *Audoenus Ludovisi* - erano numerose le proibizioni e gli ammonimenti rivolti ai fedeli di rito greco. Alla preoccupazione di assicurare che tutte le ordinazioni fossero compiute previa autorizzazione del Vescovo di Cassano si alternavano i classici moniti per una stretta osservanza delle feste ordinate dalla Chiesa cattolica uniti all'invito, rivolto ai sacerdoti greci, di rispettare la corretta processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio.

Si trattava, anche in questo caso, dell'ennesimo segnale d'allarme nei confronti di un rito guardato, ormai, con 'sospetto' e di cui si ebbe testimonianza in almeno due sinodi successivi, entrambi seicenteschi<sup>58</sup>.

Non a caso proprio tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento gli italo-albanesi presenti nella diocesi di Cassano dovettero fare i conti con un contesto alquanto restio alla tutela delle loro tradizioni religiose.

Allo scadere del XVI secolo il Vescovo di Cassano, Tiberio Carafa, conferì l'incarico a un frate domenicano, Andrea Bobbi, di stilare una dettagliata relazione sulla vita religiosa e sulla condizione spirituale degli italo-albanesi nei territori della diocesi<sup>59</sup>. La descrizione offerta dal padre domenicano in effetti confermò il generale clima di sospetto verso i fedeli di rito greco-bizantino; così, ad esempio, era rilevato come molti sacerdoti greci fossero coniugati e continuassero a usare il pane fermentato per la comunione<sup>60</sup>: aspetti che ricevevano un certo biasimo nonostante si trattasse, in realtà, di pratiche in linea con la tradizione di rito greco e, dunque, non devianti né tantomeno eterodosse. In tal senso muoveva l'errato convincimento di non poche diocesi latine calabresi che, molto spesso, travisavano aspetti teologici e profili liturgici del rito greco-

---

<sup>56</sup> Sul punto resta ancora di fondamentale importanza lo studio compiuto da **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., pp. 83-92.

<sup>57</sup> Sul Lewis, già vicario generale dell'arcidiocesi di Milano al tempo di San Carlo Borromeo, nonché Vescovo di Cassano e nunzio apostolico in Svizzera, cfr. **A. MARADEI**, *Lettera cronologica*, cit., pp. 33-35.

<sup>58</sup> Si tratta dei sinodi celebrati rispettivamente nel 1623 e nel 1651 durante gli episcopati dei vescovi Paolo Palumbo e Gregorio Carafa di cui dà notizia **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., p. 85.

<sup>59</sup> Sui contenuti della relazione si rimanda a **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., p. 87.

<sup>60</sup> **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., p. 87.



bizantino: fraintendimenti, dunque, che contribuirono ad alimentare incomprensioni e, talvolta, tensioni con le comunità *arbëreshë*. Nell'ottica di privilegiare e di riaffermare la preminenza del rito latino su quello greco, molti sinodi incoraggiarono così i tentativi da parte del clero latino di favorire il passaggio dei fedeli albanesi al rito occidentale<sup>61</sup>. Tale processo di latinizzazione ebbe esiti di qualche rilievo - non senza contrasti - in alcune comunità delle diocesi di Bisignano e Rossano<sup>62</sup>, ma non nelle diocesi di Cosenza e Cassano. In quest'ultima, ad esempio, nessuno degli otto casali popolati da italo-albanesi abbandonò il rito greco<sup>63</sup>.

Eppure, talvolta, il passaggio al rito latino fu contrassegnato da vicende turbolente, come quelle che coinvolsero - alla metà del Seicento - la comunità di Spezzano Albanese, allora parte dell'arcidiocesi di Rossano. Nel 1662, dopo qualche mese dalla nomina ad arciprete di Nicola Basta, un piccolo gruppo di appena quaranta abitanti formulò, su pressione dell'allora feudatario, Giovanni Vincenzo Spinelli, la richiesta di voler transitare dal rito greco a quello latino, che venne recapitata alla Congregazione di *Propaganda Fide*. Il rifiuto da parte di quest'ultima scatenò pesanti ritorsioni del feudatario verso il sacerdote italo-albanese che, ritenuto responsabile del diniego dell'istanza, venne indotto a rinunciare al sacerdozio e quindi tratto in arresto per poi morire nel 1666 dopo aver patito ulteriori vicissitudini e aver tenacemente difeso le tradizioni liturgiche degli *arbëreshë* del luogo. Egli fu l'ultimo sacerdote di rito greco nel casale di Spezzano Albanese: a partire dal 1668, dopo ripetute istanze avanzate dal feudatario con il favore dell'allora Arcivescovo di Rossano, Carlo Spinola, venne introdotto definitivamente il rito latino<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Sul punto valgano le parole, non prive di un certo livore verso i vescovi latini, di **P.P. RODOTÀ**, *Dell'origine, progresso*, III, cit., pp. 135-136: "I Sacerdoti latini calcando le orme de' loro Vescovi, ne seguivan l'esempio. Stendevano la malignità fin dove poteva aver luogo la loro possanza, ed impedivano ai Greci la celebrazione della liturgia d'una maniera strana e violenta. Non sacrificando essi nell'altare, dove altro sacrificio preceda nel medesimo giorno, i Latini per disarmarli della libertà di recitar la messa, li prevenivano di buon mattino. Riuscì insoffribile quest'acerba persecuzione al paterno amore di Leone X, il quale volendo frenare l'insolente ardore de' contraddittori, molte cose stabilì a favore de' Greci, e loro conferì prerogative, e privilegj nella medesima bolla segnata li 18 maggio del 1521".

<sup>62</sup> In proposito cfr. **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., pp. 88-89. Una puntuale rassegna sulle varie località italo-albanesi che adottarono il rito latino è in **A. VACCARO**, *I Greco-Albanesi*, cit., p. 32.

<sup>63</sup> **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, II, cit., p. 87.

<sup>64</sup> Per qualche approfondimento sulle vicende descritte cfr. **E. MARINO**, *Storia del*



Il clima di generale sospetto, a tratti sconfinato in ostilità, sin qui sommariamente descritto, non impedì comunque a taluni vescovi di mostrarsi benevoli in particolari circostanze e, talvolta, perfino protettivi nei confronti della minoranza italo-albanese, soprattutto nel contrasto agli abusi del potere feudale.

Così, si ha notizia di una “acerba persecuzione” verso gli abitanti italo-albanesi del casale di Lungro messa in atto nel 1678 dal feudatario del luogo, il duca Diego Pescara. A questo tentativo si contrappose l’allora Vescovo di Cassano, Giovan Battista del Tinto, che chiese e ottenne dal Sant’Uffizio l’emanazione di un decreto con cui s’intimava al feudatario “di desistere da ogni molestia verso i greci albanesi di Lungro sotto pena di scomunica *latæ sententiae* riservata al Santo Padre”<sup>65</sup>. Fu, questo, un caso certamente singolare, ma in grado di mostrare come le vicende che riguardarono il rito greco-bizantino nella Calabria moderna furono mutevoli e complesse.

Benché circondati da sospetti di eterodossia, schiacciati di frequente dalla pressione del potere feudale e spinti dal locale clero latino ad abbandonare il rito greco, gli italo-albanesi di Calabria riuscirono comunque a marcare la loro presenza religiosa e a custodire la loro diversità liturgica pur nella sostanziale aderenza al Cattolicesimo. Ciò fu possibile non solo per via del già ricordato forte senso identitario e comunitario, ma anche per gli indirizzi generali di politica religiosa, in buona misura benevoli, seguiti dai numerosi Pontefici. Come si avrà modo di dire, Roma si mostrò tendenzialmente contraria a favorire - *sic et simpliciter* - il passaggio forzato dal rito greco a quello latino e, invece, piuttosto proclive a garantire spazi di libertà di culto agli italo-albanesi.

### 3 - I Pontefici di fronte alla ‘questione’ degli italo-albanesi: dal XVI Secolo alla fondazione del *Collegio Corsini*

Il breve *Accepimus nuper* di Papa Leone X, della cui importanza è già stato detto, costituì un provvedimento certamente significativo nel garantire e tutelare, entro la cornice del cattolicesimo, il rito greco-bizantino. La condizione di questo rito e, ancor di più, dei fedeli italo-albanesi fu però oggetto anche di rilevanti interventi pontifici successivi. Paolo III, sotto il cui pontificato si realizzò “il passaggio dal rinascimento al rinnovamento

---

popolo albanese dalle origini ai giorni nostri, Donzelli Editore, Roma, 2018, *passim*.

<sup>65</sup> V. D’AVINO, *Cenni storici*, cit., p. 160.



cattolico<sup>66</sup>, con la lettera apostolica *Dudum* - del 23 dicembre 1534 - volle pienamente convalidare le tradizioni religiose e liturgiche dei fedeli albanesi di rito greco-bizantino, consentendo loro un pieno esercizio di esse nel rispetto delle prassi consuetudinarie<sup>67</sup>. In questo senso continuava, fra le altre cose, a essere concesso l'impiego del pane fermentato per l'eucaristia così come la peculiare forma del battesimo; una specifica tutela era, quindi, predisposta per la comunione degli infanti<sup>68</sup>.

Gli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento segnarono, tuttavia, un moderato irrigidimento delle politiche pontificie in materia. Se ne ha un tangibile segno in almeno due provvedimenti che, in effetti, determinarono una sia pure parziale battuta di arresto alla generale clemenza mostrata sino ad allora da Roma; si allude, nello specifico, al breve *Romanus Pontifex* di Pio IV, del 16 febbraio 1564, e alla bolla *Providentia Romani Pontificis* di Pio V, del 13 settembre 1566.

Nel primo di questi provvedimenti, emanato per volere di Papa Medici, s'incrociarono inesorabilmente le preoccupazioni dei vescovi latini verso gli italo-albanesi e la volontà - tipicamente tridentina - di rinvigorire il cattolicesimo restituendo una più decisa preminenza al rito latino<sup>69</sup>. Con il precipuo intento di rafforzare la giurisdizione delle diocesi latine, il breve *Romanus Pontifex* sottoponeva a esse e agli Ordinari latini i fedeli di rito greco, avendo particolare riguardo proprio alla situazione presente nei Regni di Napoli e di Sicilia<sup>70</sup>. Con questo atto affiorava, da un lato, una certa cautela verso il rito greco-bizantino che, quasi misconosciuto, ingenerava ancora diffidenza nella Chiesa latina, dall'altro, l'innegabile volontà di rimediare ad alcuni inveterati abusi come l'illegittima prassi seguita da non pochi sacerdoti italo-albanesi di ricevere l'ordinazione in

---

<sup>66</sup> G. FEDALTO, *Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI*, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1967, p. 82.

<sup>67</sup> Per il testo del provvedimento cfr. *Appendix ad Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, I, Typis Collegii Urbani, Romæ, 1842, p. 22 ss.

<sup>68</sup> In particolare, su questo specifico aspetto vedi C. VASIL', *La comunione eucaristica*, cit., p. 447.

<sup>69</sup> Cfr. *Literæ Pii Papæ IIII in forma brevis per quas Ecclesiae Græcorum, earumque Prelati et administratores visitationi ac superioritati Ordinarium subijciuntur*, in *Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus Græcorum, ad RR. PP. DD. Episcopos Latinos, in quorum Civitatibus vel Diœcesibus Græci vel Albanenses Græco ritu viventes degunt ac Literæ quaedam Apostolicæ ad ipsos Græcos et eorum ritus pertinentes*, Ex Typographia R.C.A., Romæ, 1671, ff. 20-24.

<sup>70</sup> *Literæ Pii Papæ IIII in forma brevis per quas Ecclesiae Græcorum, earumque Prelati et administratores visitationi ac superioritati Ordinarium subijciuntur*, cit., f. 20.



Oriente<sup>71</sup>. Riemerse da qui, dunque, la necessità di delimitare in maniera più netta i contorni fra i due riti e di predisporre costanti visite vescovili nelle chiese italo-albanesi.

Nel 1566, come detto, anche Papa Pio V emanò un importante provvedimento, la bolla *Providentia Romani Pontificis*, che proibì ai chierici latini di celebrare seguendo il rito greco e a quelli greci di officiare nel latino, pena l'applicazione della sospensione *a divinis*<sup>72</sup>. Introducendo un simile divieto, la bolla cercava di arginare una prassi assai diffusa in quelle comunità italo-albanesi ove la compresenza di cattolici "greci" e "latini" aveva portato a una certa commistione dei due riti nelle celebrazioni liturgiche<sup>73</sup>.

Nel XVI secolo un Pontefice decisamente incline alla tutela e alla cura dei fedeli cattolici di rito greco-bizantino fu Gregorio XIII. Le attenzioni del suo pontificato s'indirizzarono in particolare alla formazione culturale del clero di rito orientale; un profilo, questo, che si

---

<sup>71</sup> Conferme sull'assai radicata persistenza di questa prassi risultano anche da un accurato memoriale, meglio noto come *Trattato contra i Greci*, compilato nel 1579 da Antonino Castronovo, agostiniano siciliano [sul punto cfr. **D. MINUTO**, *Il «Trattato contra Greci» di Antonino Castronovo (1579)*, in **AA. VV.**, *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, III, Antenore, Padova, 1973, pp. 1049-1050]. Hanno altresì rilevato l'importanza del *Trattato* del Castronovo **F. RUSSO**, *Storia della Chiesa*, II, cit., *passim*, nonché **A. VACCARO**, *I Greco-Albanesi d'Italia*, cit., p. 58 ss.

<sup>72</sup> In proposito, disponeva la bolla: "[...] propterea hunc abusum ab Ecclesia Dei extirpantes, et submovere volentes, omnes et singulas licentias, et facultates huiusmodi hactenus etiam Motu proprio, vel quorumvis etiam Imperatorum, Regum, et aliorum Principum contemplatione, et quibusvis causis quomodolibet concessas, ac Apostolicas et alias literas desuper confectas, illarum omnium tenores pro sufficienter expressis habentes, Apostolica auctoritate ex certa scientia hac praesenti nostra perpetuo valitura Constitutione revocamus, cassamus annullamus et irritamus quibusvis Presbyteris, tam Graecis, quam Latinis in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis nostrae, ac perpetuae suspensionis a divinis poenis districtius inibentes, ne deinceps Presbyteri Graeci praecipue uxorati Latino more, et Latini Graeco ritu huiusmodi licentiarum, et facultatum, aut alio quovis praetextu Missas, et alia divina officia celebrare, vel celebrari facere praesumant" (*Bulla Pii Papae Quinti Revocationis licentiarum Graecis Latino more et Latinis Graeco ritu Missas ac alia divina Officia celebrandi hactenus concessarum*, in *Perbrevis Instructio*, cit., p. 26).

<sup>73</sup> Valga ancora la descrizione offerta dalla bolla: "Sane cum ad notitiam nostram pervenerit, quod nonnulli Presbyteri tam Graeci, quam Latini antiquum S.R.E. ritum, tam in celebratione Missarum, quam aliorum divinorum officiorum pervertere satagentes, diversas licentias et facultates, Missas et alia divina officia Graeci Latino more, ac Latini Graeco ritu celebrandi ab Apostolica Sede [...]" (*Bulla Pii Papae Quinti Revocationis licentiarum Graecis Latino more et Latinis Graeco ritu Missas ac alia divina Officia celebrandi hactenus concessarum*, in *Perbrevis Instructio*, cit., p. 25).



palesava bisognoso di maggiori cure e, comunque, di rinnovamento. Così, con la bolla *In Apostolicae Sedis specula*, del 13 gennaio 1577, venne formalmente istituito a Roma il Collegio dei Greci, “pro Scholaribus Nationis Graecae pie alendis, et instruendis”<sup>74</sup>. La nascita di questa importante istituzione culturale, che seguiva di pochi decenni la creazione di altri Collegi come quello romano e germanico, rappresentò un importante passo in avanti nel progetto - che iniziava ad assumere concrete sembianze - di formare adeguatamente sacerdoti e uomini di chiesa professanti il rito greco-bizantino. Nella bolla, il Pontefice indicava proprio nella generale *ignorantia* del clero la causa primigenia della trascuratezza rituale e liturgica che, talvolta, era sfociata in condotte ‘devianti’ dall’ortodossia cattolica. Il punto di avvio di questa progressiva quanto grave decadenza era individuato dalla bolla nel disorientamento che la *natio* greco-albanese aveva patito a seguito dell’occupazione turca:

“Itaque cum Christiani Orbis partes mentis nostrae oculis perlustramus, inter varias horum temporum ærumnas ingens animum nostrum subit miseratio Græcæ Nationis, que diu olim literarum scientiarumque eruditionis præstantia, et imperii floruit sublimitate, postes Turcarum subjecta tyrannidi, ad extremum fuit redacta calamitatem, et quod miserrimum est, corporum servitutum secuta est captivitatis animorum, quia in tantam scientiarum omnium ignorationem Græciæ populi devenerunt, ut vix ullus inter eos reperiat, qui illas profiteri, et alios docere possit, atque adeo omnes, qui Episcoporum, presbyteriorum, alteriusque Ecclesiastici Ordinis gradum inter eos obtinent, foedissimis ignorantiae tenebris obvoluti, sacræ Theologiæ rudes, Catholicorum dogmatum ignari, et ab orthodoxorum religionis semita, et S. R. E. omnium matris, et magistræ obedientia recedentes, in varios errores, et schismata prolapsi sunt, et laicos in eadem erroris secum pertraxerunt”<sup>75</sup>.

Come si può notare, motivi di sincero rinnovamento nella formazione clericale orientarono questo importante provvedimento, ma a esso non furono estranee ragioni di politica religiosa volte a ricompattare, nel clima post-conciliare dell’epoca, il cattolicesimo. Com’è stato

---

<sup>74</sup> *Bullarium Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio [...]* Opera et Studio Caroli Cocquelines, IV, pars III, Typis et Sumptibus Hieronymi Mainardi, Romæ, 1746, p. 328. Sulle origini storiche e sulle ragioni politico-religiose che riguardarono la fondazione di questo Collegio cfr. l’accurato studio di V. PERI, *Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma*, in *Aevum. Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche*, 1970 (XLIV), fasc. 1, pp. 1-71.

<sup>75</sup> *Bullarium Privilegiorum*, cit., LXIII, § 1, p. 328.



giustamente notato, dietro l'istituzione del Collegio Greco risultò "indubbia e nel complesso prevalente una genuina aspirazione religiosa all'unità"<sup>76</sup> fra i cattolici di diverso rito.

Tuttavia, all'importanza di questo Collegio non corrispose, nell'immediato, la sua piena efficacia formativa; nella sua ambiziosa missione culturale, esso non fu in grado di offrire una idonea risposta alle esigenze di preparazione spirituale di tutti gli aspiranti al sacerdozio di rito greco. Ad esempio, i posti messi a disposizione del clero italo-albanese risultarono molto spesso esigui. Pur con tutti i limiti, si trattò di un provvedimento comunque significativo che aveva finalmente ritagliato, entro la cornice del cattolicesimo, il giusto spazio ai fedeli di rito greco sotto il profilo specifico della formazione teologica e culturale. Del resto, a consigliare Papa Gregorio XIII fu, primo fra tutti, il Cardinale Giulio Antonio Santori, che ben conosceva la condizione in cui versava il clero italo-greco<sup>77</sup>, e che di questo Collegio divenne Rettore e principale animatore<sup>78</sup>.

Poco tempo prima, nel 1573, ancora una volta su impulso del Santori<sup>79</sup>, lo stesso Papa Gregorio XIII aveva istituito la Congregazione dei Greci<sup>80</sup>. Eretta ufficialmente "pro reformatione Graecorum in Italia existentium et monachorum et monasterium Ordinis Sancti Basilii" essa, sin dai primi anni della sua istituzione, ampliò il proprio raggio di azione fino ad affrontare le principali questioni riguardanti i fedeli cattolici di rito orientale.

Un passo in avanti nella tutela del rito greco venne compiuto nel 1595 da Papa Clemente VIII con l'emanazione della *Perbrevis instructio*

---

<sup>76</sup> V. PERI, *Inizi e finalità*, cit., p. 1.

<sup>77</sup> Negli anni in cui fu Arcivescovo di Santa Severina, dal 1573 al 1586, il Santori aveva constatato i non pochi problemi che affliggevano i sacerdoti e, più in generale, i fedeli italo-greci, tanto da regolamentarne la condizione nel sinodo ivi tenuto nel 1597 (cfr., in proposito, A. VACCARO, *I Greci-Albanesi d'Italia*, cit., p. 56).

<sup>78</sup> Per un profilo biografico del Santori cfr. S. RICCI, *Il Sommo Inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Salerno Editrice, Roma, 2002; S. RICCI, voce *Santori, Giulio Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 90, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2017.

<sup>79</sup> Sul punto cfr. V. PERI, *Chiesa romana e «rito greco». G. A. Santoro e la Congregazione dei Greci (1566-1596)*, Paideia, Brescia, 1975.

<sup>80</sup> Sulla Congregazione resta ancora rilevante lo studio monografico di M.W. DZIOB, *The Sacred Congregation for the Oriental Church*, Catholic University of America, Washinton, 1945. Cfr., inoltre, V. PERI, *La Congregazione dei Greci*, cit., pp. 129-256; nonché la ricognizione storica offerta da N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 108-117.



*super ritibus Graecorum*. Questo atto, oltre a disporre varie previsioni in materia sacramentale<sup>81</sup>, sollevò la necessità di nominare un Vescovo ordinante per gli aspiranti italo-albanesi al sacerdozio:

“Insuper idem Sanctiss. D. Noster constituit Romae habendum esse Episcopum Graecum Catholicum, qui Graecos Episcopis Latinis Italiae, et insularum adiacentium subiectos, ab Episcopo Graeco ordinari volentes, cum illorum dimissorijs, ad id tantum concedendis, ritu Graeco ordinet”<sup>82</sup>.

Gli intenti del Pontefice in materia non trovarono una attuazione immediata, ma ebbero certamente il merito di porre al centro dell’attenzione l’urgenza di istituire la figura di un ordinante greco che potesse adeguatamente nominare gli aspiranti sacerdoti, controllandone la preparazione culturale e teologica.

Nel corso del Seicento a questo obiettivo dedicò non poco impegno la Congregazione di *Propaganda Fide*, ma ogni sforzo profuso rimase privo di esiti concreti: per la mancanza di un Vescovo ordinante continuò a perdurare un senso di smarrimento per il clero italo-greco<sup>83</sup>. Oltre a ciò, si fece sempre più insistente la necessità di formare gli aspiranti chierici di rito bizantino.

L’idea di destinare un Vescovo greco per gli italo-albanesi e, soprattutto, di istituire un vero e proprio seminario riprese vigore soltanto ai primi del Settecento per merito di alcuni allievi del Collegio Greco di Roma e, in special modo, per impulso di un dotto sacerdote italo-albanese, Felice Samuele Rodotà. Discendente da una famiglia calabra d’origine albanese, il Rodotà si era formato presso il Collegio Greco di Roma e, dopo aver rivestito taluni incarichi presso la Curia romana, svolse l’attività di

---

<sup>81</sup> Nella preoccupazione di salvaguardare la peculiarità del rito pur nel pieno rispetto dell’ortodossia cattolica, il provvedimento dettava norme precise di carattere liturgico e teologico sulla corretta somministrazione dei sacramenti (cfr. *Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus Graecorum*, cit., pp. 3-7).

<sup>82</sup> *Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus Graecorum*, cit., p. 9.

<sup>83</sup> Sul punto cfr. **A. ZAVARRONI**, *Il Collegio Corsini di S. Benedetto Ullano*, Edizioni Brenner, Cosenza, 2001, pp. 50-68, *Prefazione* di **F. RUSSO**, traduzione e postfazione di D. MORELLI, (prima ed. **A. ZAVARRONI**, *Historia erectionis Pontificii Collegii Corsini Ullanensis italo-graeci et Deputationis Episcopi titularis ritus graeci ad italo-epirotas eodem ritu instruendos, sacrisque initiandos*, Ex Typographia Severinia, Neapoli, 1750); **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, cit., pp. 88-89; **F.M. CUCCI**, *Il pontificio Collegio Corsini degli albanesi di Calabria. Evoluzione storica e processo di laicizzazione*, Brenner Editore, Cosenza, 2008, pp. 9-17.



“interprete e scrittore di lingua greca nella Biblioteca Vaticana”<sup>84</sup>. Grande conoscitore dell’idioma, del rito e delle necessità culturali e religiose degli albanesi d’Italia, il Rodotà si fece latore, a più riprese, della proposta di apertura di un seminario nel Meridione d’Italia che provvedesse alla formazione del clero italo-albanese. Le richieste si susseguirono fino a quando Clemente XII, con bolla *Inter multiplices*, emanata l’11 ottobre 1732, concesse finalmente l’istituzione di un Collegio italo-greco, che ebbe la sua prima sede nei locali di un’antica abbazia benedettina in rovina, situata nel borgo di San Benedetto Ullano, nell’allora provincia di Calabria Citra<sup>85</sup>.

Nella bolla il Pontefice esplicitava le ragioni che lo avevano spinto a erigere il Collegio, tra cui provvedere finalmente alle specifiche necessità culturali e di formazione spirituale, dettate “ob Ritus et Idiomatis diversitatem”<sup>86</sup>, dei giovani avviati alla carriera ecclesiastica. Un profilo, questo, che certamente avrebbe garantito una più efficace - e corretta - azione pastorale del clero di rito greco non solo nei confronti delle comunità italo-albanesi presenti nel Meridione d’Italia *citra Pharum*, ma anche in eventuali missioni religiose condotte dagli stessi sacerdoti in Oriente:

“[...] unum Collegium hujusce Ritus erigatur, in quo Pueri et Adolescentes ex Epiro, in qua Regni praedicti Terris citra Pharum ex honestis parentibus, legitimoque matrimonio orti alantur, et Graecis literis, liberalibus disciplinis, ac scientiis sacra praesertim Theologia, ecclesiasticis praeterea Ritibus, a Viris probatae fidei et doctrinae [...] ut postquam in hujusmodi studis profecerint, non solum spiritualibus suae Nationis necessitatibus, verum etiam Missionibus Orientalibus operam suam locare valeant, et sic divina favente gratia recta Sacramentorum, necnon divinatorum Officiorum administratio sperari possit sic, ut sana et integra fidei praedicatio et doctrina in Orientis partibus aliquando restituatur”<sup>87</sup>.

La bolla ebbe quindi cura di provvedere a un congruo finanziamento del Collegio mediante l’attribuzione di rendite e benefici, ma il Pontefice non mancò di elargire generosamente ulteriori somme:

---

<sup>84</sup> V. DORSA, *Su gli Albanesi. Ricerche e pensieri*, Dalla Tipografia Trani, Napoli, 1847, p. 96.

<sup>85</sup> *Bullarium Romanum seu Novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum [...] tomus decimustertius*, Typis et Sumptibus Hieronymi Mainardi, Romæ, 1738, § 1, p. 315.

<sup>86</sup> *Bullarium Romanum*, cit., § 1, p. 315.

<sup>87</sup> *Bullarium Romanum*, cit., § 1, pp. 314-315.



“Et Nos summam sex millium scutorum monetae Romanae ad effectum illa investiendi in tota bona stabilia, in utilitatem et manutentionem dicti Collegii et Alumnorum ex Apostolica nostra benignitate in ejusdem Collegii a Nobis per praesentes, ut praefertur, erecti subsidium assignamus, elargimur et donamus”<sup>88</sup>.

Alla guida del Collegio, nella qualità di Rettore, venne preposto lo stesso Felice Samuele Rodotà, nel frattempo elevato ad Arcivescovo titolare di Berea e, altresì, nominato visitatore apostolico nel Regno di Napoli per i fedeli italo-albanesi<sup>89</sup>.

Alla prima bolla di fondazione seguirono ulteriori provvedimenti papali sempre riguardanti il Collegio che, significativamente, prese il nome di *Collegio Corsini* dal cognome secolare del Pontefice, Clemente XII<sup>90</sup>. Tra le successive disposizioni, un particolare rilievo assunsero la bolla *Provida Pastoralis* (1737), con la quale vennero definiti i compiti e delineate le facoltà del Rettore del Collegio, nonché la bolla *Praeclara Romanorum* (1739), con cui venne concesso al Collegio di conferire la laurea in Sacra Teologia e Filosofia agli allievi che avessero svolto un ciclo di studi di durata quinquennale.

Con la bolla *Ex iniuncto* del 16 aprile 1736 lo stesso Clemente XII approvò e concesse le *Constitutiones seu Regulae observandae ab alumnis pontificii Collegii Corsini S. Benedicti Ullani*<sup>91</sup>. Articolate in cinque Capi, in esse, fra le altre cose, venne definito il carattere ecclesiastico dell'Istituto, finalizzato alla formazione di futuri sacerdoti pronti alla cura delle anime<sup>92</sup>; sanciti i criteri di ammissione degli alunni<sup>93</sup>; disposte le norme

---

<sup>88</sup> *Bullarium Romanum*, cit., § 2, p. 315.

<sup>89</sup> In proposito vedi **F. RUSSO**, *Storia della Diocesi di Cassano*, cit., pp. 89-90.

<sup>90</sup> Una ricognizione dei principali provvedimenti adottati da Clemente XII fra il 1732 e il 1739 è in **F.M. CUCCI**, *Il Pontificio Collegio Corsini*, cit., pp. 18-22.

<sup>91</sup> Cfr. *Magnum Bullarium Romanum seu ejusdem continuatio [...] tomus decimus-quintus complectens Constitutiones Clementis XII ab anno V usque ad X*, Sumptibus Henrici-Alberti Gosse, Luxemburgi, 1748, pp. 96-100.

<sup>92</sup> Valga in proposito l'incipit della bolla: “[...] la pia intenzione, ed il fine avuto nell'erezione di questo Collegio dalla S. Mente del fondatore Clemente XII è stata di provvedere ai bisogni spirituali degl'Albanesi commoranti nel Regno di Napoli viventi nel Rito Greco e di avere Ecclesiastici Idonei per la cura di quelle anime, e di tale perfezione, che con la vita, e loro boni costumi, non solo procurino di assicurare la propria eterna salute, ma come lucerne poste sopra Candelieri servano di guida ai Popoli, alli peccatori, e massimamente alli Scismatici, affinché ritornino nella via della verità, e della giustizia” (*Magnum Bullarium Romanum*, cit., § 2, p. 96).

<sup>93</sup> In proposito, le Costituzioni sancivano alcuni fondamentali criteri d'ingresso come il compimento di almeno 12 anni di età, una adeguata conoscenza della grammatica latina e



sulla vita spirituale degli allievi, con particolare attenzione agli esercizi di pietà<sup>94</sup>; imposti obblighi di condotta agli stessi<sup>95</sup>. Particolare spazio era, quindi riservato, agli studi, che coprivano non solo l'ambito teologico, ma anche quello filosofico, letterario e scientifico; mentre ulteriori regole delineavano compiti e funzioni del Rettore, e delle altre cariche come il Prorettore, il Padre Spirituale, l'Economo e i Lettori<sup>96</sup>.

L'istituzione del Collegio rappresentò un primo e considerevole traguardo per gli italo-albanesi di Calabria che videro così certificata la rilevanza delle loro tradizioni liturgiche, in special modo sotto il profilo della formazione spirituale e culturale del clero. Nel medesimo torno di anni la nomina di un Vescovo ordinante testimoniò ulteriormente l'attenzione che la Curia romana ripose nel tutelare e garantire i cattolici di rito greco, pur nelle numerose difficoltà che, spesso, tale politica continuò a incontrare a livello diocesano<sup>97</sup>. Il XVI secolo fu determinante per l'emersione dei bisogni spirituali dei fedeli di rito greco-bizantino, che da quel momento iniziarono a occupare un posto di crescente rilievo nelle

---

soprattutto greca, la certificazione dell'avvenuto battesimo (e degli altri sacramenti) nel rito greco e l'assenza di impedimenti canonici (*Magnum Bullarium Romanum*, cit., § 2, pp. 96-97).

<sup>94</sup> Provvedeva a queste disposizioni l'intero Capo II, intitolato *Degl'Esercizj di Pietà*: cfr. *Magnum Bullarium Romanum*, cit., § 2, pp. 97-98. Così, agli "Alunni" era, fra le altre cose, richiesto di praticare la confessione almeno ogni otto giorni e di comunicarsi ogni 15 giorni; di assistere quotidianamente alla S. Messa; di cantare "li Vesperi in Greco, affinché imparino il Rito, e le Cerimonie Ecclesiastiche che dovranno altrove esercitare"; nonché "d'Officiare la Chiesa ad ogni ordine del Rettore" assistendo alla "Messa cantata in tutte le Domeniche e Feste di Precetto".

<sup>95</sup> Agli allievi si richiedeva una condotta ineccepibile e, in particolare, "integrità morale, modestia, gentilezza e buona creanza" (*Magnum Bullarium Romanum*, cit., § 2, p. 98).

<sup>96</sup> Al Rettore, che doveva essere italo-albanese e professare il rito greco, erano attribuiti innanzitutto compiti di controllo sulla condotta degli allievi e di vigilanza sul rispetto delle Costituzioni; per tali ragioni a lui spettava di darne lettura una volta al mese e sorvegliare affinché le norme fossero strettamente osservate dagli allievi. Il Rettore e tutti gli altri componenti del Collegio - dal Prorettore ai Lettori - erano tenuti a trasmettere con le loro condotte il 'buon esempio' agli allievi, osservando il silenzio durante le preghiere comuni, "giacché dalla di loro armonia, e prudenza dipende tutto il buon regolamento del Collegio" (*Magnum Bullarium Romanum*, cit., § 2, p. 98). All'amministrazione, soprattutto finanziaria, era invece tenuto l'Economo.

<sup>97</sup> L'idea di istituire un Vescovo ordinante di rito greco prese corpo a opera dello stesso Papa Clemente XII, con Bolla *Superna dispositione* (1735); tuttavia compiti e funzioni dei Vescovi ordinanti vennero meglio definiti dalla successiva Bolla *Etsi Pastoralis*, emanata il 26 maggio 1742 dal Pontefice Benedetto XIV.



politiche della Chiesa Cattolica e a mantenerlo, pur con qualche momento di discontinuità, anche nel corso dei secoli successivi<sup>98</sup>. Ai primi del Settecento, Clemente XII ebbe, come visto, il particolare merito di aver concretamente proiettato a livello locale, con la fondazione del *Collegio Corsini*, una politica pontificia aperta ai bisogni di formazione culturale e di rinnovamento spirituale degli italo-albanesi. Nel 1734 anche in Sicilia, ove pure esisteva una nutrita comunità *arbëreshë*, venne istituito un Seminario italo-albanese.

Il *Collegio Corsini*, nel corso della sua storia, attraversò tuttavia non poche vicissitudini che, progressivamente, ne attenuarono quella primigenia missione di formazione spirituale. Trasferito sin dal 1794 a San Demetrio Corone, esso conobbe una graduale metamorfosi nel solco di una inesorabile laicizzazione che prese avvio in età postunitaria<sup>99</sup>; il Collegio continuò pur sempre a fungere da luogo privilegiato di formazione, non solo religiosa, e da vivaio intellettuale per i molti allievi che ne frequentarono i corsi<sup>100</sup>.

Sotto il profilo religioso la presenza di Vescovi ordinanti di rito greco garantì comunque agli italo-albanesi di rinsaldare la loro posizione religiosa e di assicurare quella tanto sentita continuità nelle tradizioni liturgiche.

Nel corso del XIX secolo riemerse, tuttavia, con vigore il bisogno delle comunità italo-albanesi di Calabria di avvalersi di Vescovi dotati di piena giurisdizione. Il decisivo punto di svolta si ebbe, però, soltanto con la costituzione apostolica *Catholici fideles*, del 13 febbraio 1919, con cui Papa Benedetto XV istituì l'Eparchia di Lungro<sup>101</sup>. Con questa cruciale disposizione, gli albanesi di Calabria e, più in generale, dell'Italia peninsulare, poterono riaffermare l'importanza della propria identità religiosa e rivendicare orgogliosamente una diversità rituale e liturgica pur nella piena adesione alla Chiesa Cattolica.

---

<sup>98</sup> In questo senso vedi **V. PERI**, *Chiesa romana e «rito greco»*, cit., p. 48 ss.

<sup>99</sup> A suo tempo, rilevò con puntualità questo profilo: **L. ALBERTI**, *Il Vescovato ed il Collegio italo-greco degli albanesi della Calabria. Appunti*, in *Roma e l'Oriente. Rivista criptoferratense per l'unione delle chiese*, 1916 (LXI), pp. 123-133.

<sup>100</sup> Su questi aspetti si rimanda al volume di **F.M. CUCCI**, *Il Pontificio Collegio Corsini*, cit., pp. 59 ss.

<sup>101</sup> Sulle vicende istitutive e sui primi anni dell'Eparchia di Lungro cfr. **C. KOROLEVSKIJ**, *L'Eparchia di Lungro nel 1921*, cit., pp. 47-93; mentre, più in generale, per un'approfondita disamina storica, cfr. il recente studio di **A. BELLUSCI, R. BURIGANA**, *Storia dell'Eparchia di Lungro*, 2 voll., A.G.C. edizioni, Arezzo, 2019-2020.